



PAGAMENTO CON POS: UNA SCELTA DEL PROFESSIONISTA

Il 30 giugno 2014 è entrato in vigore il disposto dell'art. 15 comma 4 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, come modificato dall'art. 9 comma 15 bis del D.L. 150/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2014 che prevede:

“A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231”.

Il comma 5 dell'art. 15 bis del D.L. 150/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2014 prevedeva l'emanazione di regolamento di attuazione al fine di disciplinare *“gli importi minimi, le modalità ed i termini”* di attuazione delle disposizioni.

I principali obblighi che derivano dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”* sono i seguenti:

- **obblighi di adeguata verifica della clientela;**
- **obblighi di registrazione e conservazione;**
- **obblighi di segnalazione;**
- **disposizioni per la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.**

Tanto si è discusso dell'obbligo del POS che non poteva mancare sulla rivista un'analisi approfondita della norma e delle sue conseguenze. Partiamo dal presupposto che, in qualità di professionisti, abbiamo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con *“Moneta Elettronica”* per importi superiori a € 30,00. Poi domandiamoci: cosa avviene se il professionista non dispone di POS per permettere al *“consumatore o utente”* il pagamento della prestazione? Dopo aver chiarito che le disposizioni legislative non prevedono alcuna sanzione, la risposta è semplice: dotarsi o non dotarsi del POS è una scelta che ogni professionista dovrà vagliare anche e soprattutto in relazione alla tipologia di prestazioni offerte alla clientela.

È ENTRATO IN VIGORE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI L'OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI ANCHE CON CARTE DI DEBITO.

IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTI ABBIAMO QUINDI L'OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI EFFETTUATI CON "MONETA ELETTRONICA" PER IMPORTI SUPERIORI A € 30,00. MA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NON PREVEDONO SANZIONI, FERMO RESTANDO CHE SI POTRANNO EFFETTUARE PAGAMENTI TRAMITE ASSEGNO O BONIFICO BANCARIO.

In particolare è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore di valore complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00. Il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito o di altri titoli al portatore per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 dovrà essere eseguito, esclusivamente, per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane S.p.A.

Il Regolamento di attuazione è stato pubblicato con D.M. 21 gennaio 2014 e prevede: all'art. 2 comma 1:

"L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi".

All'art. 1 lettera d):

"esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici".

In qualità di professionisti abbiamo quindi l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con "Moneta Elettronica" per importi superiori a € 30,00.

Che cosa avviene se il professionista non dispone di POS per permettere al "consumatore o utente" il pagamento della prestazione?

Iniziamo con il dire che le disposizioni legislative non prevedono alcuna sanzione.

Leggendo con attenzione i pareri del Consiglio Nazionale Ingegneri, Circ. n. 382/XVIII Sess. del 10.06.2014, del Consiglio Nazionale Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Circ. 79 del 21.05.2014, del Consiglio Nazionale Forense, Circ. N. 10-C-2014 del 20 maggio 2014 si evidenzia che il disposto legislativo prevede per i professionisti un "onere", non essendo associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica nel caso in cui sia lo stesso cliente a richiedere tale forma di pagamento.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispondendo alla interrogazione parlamentare n. 5-02936 presentata dall'Ing. Causi il 4 giugno 2014 e relativa all'obbligo per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ha confermato la posizione presa dal Consiglio Nazionale Forense con la Circolare n. 10-C-2014 del 20 maggio 2014 che cita:

"Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento. In altre parole, salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgs. 231/2007), la volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tra-

DOTARSI O NON DOTARSI DEL POS È UNA SCELTA CHE OGNI PROFESSIONISTA DOVRÀ VAGLIARE ANCHE E SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI OFFERTE ALLA CLIENTELA.

mite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

E il Ministero nella risposta pubblicata mercoledì 11 giugno 2014 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-02936 scrive:

“Nel ribadire la necessità di promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala, anche in considerazione della scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia, rispetto alla media degli altri Paesi europei, nonché l'eccessivo costo dell'uso del contante per il sistema economico e per i singoli imprenditori, si ritiene opportuno che – al fine di massimizzare i vantaggi connessi all'implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, nel contempo, minimizzare l'incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti – vengano attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e all'utilizzo dei POS, e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti, ottenendo così una significativa compressione dei costi ed una soluzione che consenta di superare le difficoltà insite nel cambiamento prospettato”.

Occorre pertanto fare alcune considerazioni.

Dotarsi o non dotarsi del POS (Point of sale) è una scelta che ogni professionista dovrà vagliare anche e soprattutto in relazione alla tipologia di prestazioni offerte alla clientela.

Uno studio professionale che si occupa prevalentemente di attività di progettazione, direzione lavori, pratiche tecniche-amministrative, pratiche catastali con importi delle prestazioni che sono ben oltre i trenta euro (diverse centinaia di euro), valuterà con il cliente forme di pagamento alternative quali l'assegno bancario, il bonifico, etc. inserendo nella lettera di incarico le specifiche

relative alle modalità di pagamento. Uno studio professionale che si occupa di visure, volture catastali, certificazioni con importi delle prestazioni spesso al di sotto dei cento euro potrà valutare con positività l'utilizzo del POS per agevolare il pagamento dei clienti a volte anche occasionali.

Per quanto sopra indicato si ritiene che l'utilizzo del POS sia indicato per i professionisti che hanno clienti spesso occasionali e che erogano prestazioni il cui importo sia tra i trenta ed i cento euro. Una ultima considerazione vista dalla parte dell'utente: con la entrata in vigore dei disposti legislativi l'utente potrebbe indirizzare la scelta del professionista, oltre che in base alle qualità individuali, anche in base alla possibilità di poter accedere ai pagamenti con carte di debito.

Per finire il mercato si sta attrezzando per offrire ai professionisti strumenti economici in alternativa al classico POS allacciato alla linea telefonica. Esistono sul circuito bancario dei piccoli dispositivi dotati di tastierino digitale che si collegano in bluetooth o wireless allo smartphone e permettono la effettuazione di transazioni con le principali carte di debito e bancomat con emissione di ricevuta email o scontrino digitale e cartaceo.

Questi dispositivi hanno un costo ridotto (tra gli € 50,00 e gli € 100,00) e spesso non prevedono un costo di gestione mensile ma solo una percentuale (tra 1,50% e 2,75%) sulle effettive transazioni effettuate.

I principali POS Mobili sul mercato sono: Mobile POS Move and Pay di Setefi (Intesa Sanpaolo), Jusp, Payleven, Sum up, Wallet-Abile.

Pertanto possono essere un valido strumento a vantaggio della clientela e per il professionista che prevede di effettuare pochi pagamenti a mezzo di carte di debito e risulta inoltre possibile il loro utilizzo in mobilità.

G.M.